



COMUNE DI PIANORO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Ufficio Ambiente, protezione civile e nettezza urbana

Regolamento di gestione del deposito temporaneo di rifiuti urbani

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 04.04.2001
Esaminato senza rilievi dal CORECO nella seduta del 11.04.2001

Art. 1 - FUNZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il deposito temporaneo rifiuti urbani è un'area pubblica, istituita ai sensi del D.Lgs. 22/97 e s.m. dove i cittadini possono conferire varie tipologie di rifiuti che per qualità e dimensioni non possono essere depositati nei normali cassonetti o nei contenitori per la raccolta differenziata dislocati sul territorio comunale.

Il servizio in oggetto ha l'obiettivo di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti ed è rivolto ai **cittadini residenti nel Comune di Pianoro**.

Le attività produttive ed i pubblici esercizi presenti sul territorio potranno usufruire del servizio limitatamente ad alcune tipologie di rifiuto (specificatamente indicate nella tabella riportata al seguente art. 3) per i quali il conferimento presso il deposito temporaneo risulti meno oneroso rispetto al costo che i medesimi rifiuti avrebbero se fossero depositati nei cassonetti stradali e destinati all'incenerimento ed è comunque preferibile qualora sia possibile il loro riciclaggio o recupero.

Le tipologie indicate saranno pertanto soggette a variazione qualora dovessero modificarsi i costi a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 – UBICAZIONE E ORARI DI APERTURA

Il deposito temporaneo di rifiuti urbani si trova in via del Savena in località Pian di Macina.

Il servizio è attivo nei seguenti giorni ed orari :

MERCOLEDI' E SABATO	dalle 9 alle 11
dal LUNEDI' al VENERDI'	dalle 16 alle 18 (orario invernale)
	dalle 17 alle 19 (orario estivo)

l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare gli orari e le giornate di apertura in modo da garantire la fruibilità del servizio da parte della cittadinanza.

Art. 3 - TIPOLOGIE, CONDIZIONI DEL RIFIUTO E QUANTITA' MASSIME CONFERIBILI

TIPOLOGIA Le tipologie contrassegnate con l'asterisco (*) sono conferibili anche da attività produttive e pubblici esercizi	QUANTITA' MASSIME INDICATIVE (si intende quantità giornaliere conferibili pro capite)	CONDIZIONI DEL MATERIALE CONFERITO
Carta/ cartone (*)	Senza limite	Non sono conferibili : carta sporca o unta; carta unita a materiali plastici (es. contenitori del latte o dei succhi di frutta), sacchetti di plastica, ecc.
Ingombranti metallici (ad es. elettrodomestici, reti da letto, mobili metallici *)	n. 2 - 3 a seconda dell'ingombro	
Ingombranti non metallici (ad es. mobili, materassi, divani, sanitari, oggetti di plastica di rilevanti dimensioni)	n. 1 - 3 a seconda dell'ingombro	
Monitor esausti di televisori e computer con tubo catodico	n. 1	
Materiale elettronico (stampanti, fax, calcolatrici)	n. 1	
Frigoriferi	n. 1	

Si precisa che le quantità sono indicative e comunque, onde garantire il corretto funzionamento dell'area di deposito temporaneo, i rifiuti conferiti saranno accettati compatibilmente alle capacità di ricezione del deposito stesso.

Non saranno ammessi rifiuti che per tipologia e quantità non rientrano tra quelli indicati nella tabella di cui sopra.

Art. 4 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO E COMPETENZE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO

I soggetti conferitori sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento e specificatamente alle seguenti norme :

- conferire esclusivamente i materiali ammessi
- conferire i materiali possibilmente già suddivisi per tipologie, al fine di agevolarne la raccolta
- seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del deposito temporaneo
- soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e containers.

Gli addetti alla sorveglianza sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento e specificatamente a svolgere le seguenti funzioni :

- effettuare un accurato controllo visivo dei rifiuti conferiti ai fini dell'ammissione
- accertarsi che il conferimento del rifiuto avvenga nel rispetto degli obiettivi e dei limiti indicati agli artt. 1 e 3 del presente Regolamento
- sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti
- compilare il registro di entrata dei rifiuti
- redigere una relazione semestrale in cui siano riportati i dati delle qualità di materiali conferiti al deposito temporaneo
- segnalare agli uffici comunali competenti ogni significativa violazione del presente regolamento
- segnalare agli uffici competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi
- sorvegliare affinchè siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nell'area

Art. 5 - DIVIETI E SANZIONI

E' fatto espresso divieto di :

1. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nell'area
2. effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato
3. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del centro di raccolta
4. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori o dei siti preposti all'ammasso

5. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali
6. occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti non ammessi
7. accedere ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione
8. introdursi nell'area fuori dai giorni e dagli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione.

Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, fatte salve le responsabilità civili e penali, con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 689/81 e s.m.:

- sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 50.000 (cinquantamila) a Lire 500.000 (cinquecentomila) elevata sino a Lire 1.000.000 (unmilione) a seconda della fattispecie e della gravità dell'illecito commesso.

In particolare si precisa che :

- costituisce aggravante il fatto che il trasgressore abbia violato i divieti indicati ai punti 1 e 2 del presente articolo, introducendosi abusivamente nell'area sudante l'orario di chiusura;
- la violazione dei divieti di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo - fermo restando l'addebito delle spese di bonifica ove necessaria - è considerato abbandono di rifiuti e quindi punito ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs. 22/97 e s.m. con le seguenti sanzioni amministrative :
 - da Lire 50.000 (cinquantamila) a Lire 500.000 (cinquecentomila) se trattasi di rifiuti non ingombranti e non pericolosi
 - da lire 200.000 (duecentomila) a Lire 1.000.000 (unmilione) se trattasi di rifiuti ingombranti o pericolosi.

A norma dell'art. 14 del D.Lgs. 22/97 e s.m., il trasgressore è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e dal ripristino dello stato dei luoghi.

Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

L'applicazione delle sanzioni amministrative viene effettuata in riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 689/81 e s.m.